

LEGGE REGIONALE N. 52 DEL 16-12-2005

REGIONE MOLISE

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 1998, N. 7, AVENTE AD
OGGETTO: "NORME PER LA PROTEZIONE E L'INCREMENTO DELLA FAUNA
ITTICA**

**E PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE" COME MODIFICATA
DALLE LEGGI REGIONALI N. 5/2003, N. 16/2003 E N. 30/2003.**

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 41
del 31 dicembre 2005**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge

ARTICOLO 1

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, come sostituito dal comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 2003, n. 5, dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 2003, n. 16, e dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 2003, n. 30, è sostituito dal seguente:

"2. L'ammontare delle autorizzazioni concesse per ciascuna Provincia non può avere un'estensione complessiva superiore al 25% della lunghezza di ciascun tratto di categoria A, B e C per corpo idrico, con il limite massimo di km. 8 per le Associazioni riconosciute a livello nazionale ed operanti nella regione e di km. 4 per le Associazioni locali organizzate nel Molise. La distanza minima tra due tratti di corpi idrici deve essere di almeno un chilometro. Nei tratti in concessione è vietato consentire lo svolgimento di gare di pesca da parte di altre Associazioni od Organizzazioni. Le concessioni su laghi e bacini naturali o artificiali non devono superare il 50% della loro lunghezza perimetrale complessiva. In caso di più autorizzazioni concesse deve essere garantita una distanza minima tra esse non inferiore al 10% della loro lunghezza perimetrale complessiva, destinata alla libera pesca. Per i bacini naturali o artificiali, con lunghezza perimetrale complessiva inferiore a 6 chilometri, fermo restando quanto previsto dal presente comma, non può essere rilasciata più di una concessione e la restante superficie deve essere destinata alla libera pesca".

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 16 Dicembre 2005

